



PROVINCIA MONZA BRIANZA

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Autorizzazione

Raccolta generale n. 1213 del 29-05-2024

Oggetto: SOCIETÀ GM SCRAP S.R.L., CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI MISINTO (MB), VIA DELLA LONGURA 39. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALLA DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 213/2009 DEL 12/06/2009, R.G. N. 9872/2009 RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI MILANO E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

DECRETO DI NOMINA N. 1 del 31/01/2023 AD OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL'ING. FABBRI FABIO, QUALE DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE" E SUCCESSIVO DECRETO N. 4 DEL 20/02/2024

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

la Società **GM SCRAP S.r.l.** (C.F. / P.IVA 05369990964 - N. REA: MB 1816314), con sede legale e **impianto in Comune di Misinto (MB), Via della Longura 39** è in possesso dei seguenti provvedimenti:

- Disposizione Dirigenziale della Provincia di Milano n. 213/2009 del 12/06/2009, R.G. n. 9872/2009, avente per oggetto "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Disposizione Dirigenziale n. 143/2004 del 03/06/2004 e s.m.i. alla Ditta SIGMA S.n.c. di Sireci Andrea & C. con sede legale e impianto in Misinto, via della Longura 39. Art. 210 del D.Lgs. 152/06";
- Autorizzazione Dirigenziale della Provincia di Monza e della Brianza R.G. n. 2848/2014 del 17/12/2014, avente per oggetto "Impresa SIGMA S.n.c. di Marcomini Paolo & C. con sede legale in Comune di Misinto (MB), Via della Longura 39. Modifica per variante sostanziale e contestuale volturazione dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Milano Disposizione Dirigenziale n. 213/2009 del 12/06/2009, Racc. Gen. n. 9872/2009 in riferimento all'impianto ubicato in Comune di Misinto (MB), Via della Longura 39 relativamente alle operazioni di messa in riserva (R13), recupero (R3, R4 e R12) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti prodotti dall'attività. – Autorizzazione Unica Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.";
- Disposizione Dirigenziale R.G. n. 1683/2015 del 29/10/2015 avente per oggetto "Voltura a favore della Società GM SCRAP S.r.l. con sede legale e impianto in Misinto (MB), Via della Longura 39 dell'autorizzazione di cui Disposizione Dirigenziale n. 213/2009 del 12/06/2009, Racc. Gen. n. 9872/2009 concessa dalla Provincia di Milano e s.m.i. alla Ditta SIGMA S.n.c. di Marcomini Paolo & C - Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.";

con nota, corredata di documentazione, acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 49051 del 27/12/2018 la Società GM SCRAP S.r.l. ha presentato **istanza di rinnovo** dell'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 213/2009 del 12/06/2009, R.G. n. 9872/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i. (*Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.*);

con lettera Prot. n. 22647 del 06/06/2019 la Provincia di Monza e della Brianza ha autorizzato la Società GM SCRAP S.r.l. a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 03/06/2020;

con nota acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 14098 del 03/04/2020 ATS della Brianza non ha formulato osservazioni ostative al rinnovo "tal quale" dell'autorizzazione;

con lettera Prot. n. 23212 del 03/06/2020 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società GM SCRAP S.r.l. l'accettazione dell'Appendice n. 252 della polizza fideiussoria n. 561143499 rilasciata da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 14542/2020) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 03/06/2021;

con lettera Prot. n. 25677 del 14/06/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società GM SCRAP S.r.l. l'accettazione dell'Appendice n. 253 della polizza fideiussoria n. 561143499 rilasciata da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 23130/2021) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 03/06/2022;

con lettera Prot. n. 25917 del 15/06/2021 la Provincia di Monza e della Brianza ha:

- comunicato l'avvio del procedimento – Artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- indetto la Conferenza di Servizi istruttoria, in forma simultanea e modalità asincrona – Artt. 14, comma 1 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- chiesto agli enti coinvolti nel procedimento di trasmettere le proprie valutazioni entro il termine di 90 giorni;
- chiesto al Comune di Misinto di rendere il parere di competenza, in merito alla presenza di eventuali vincoli ambientali e/o urbanistici sull'area dell'impianto e indicazioni in merito alla Zonizzazione acustica;
- chiesto alla ditta documentazione integrativa;

con nota acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 29330 del 08/07/2021 ATS della Brianza ha trasmesso il parere di competenza;

con nota acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 33619 del 03/08/2021 la Società GM SCRAP S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 38373 del 13/09/2021 ATO Monza e Brianza ha espresso parere favorevole allo scarico di acque meteoriche in pubblica fognatura;

con lettera Prot. n. 24069 del 30/05/2022 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società GM SCRAP S.r.l. l'accettazione dell'Appendice n. 254 della polizza fideiussoria n. 561143499 rilasciata da AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 18039/2022) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 03/06/2023;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 13117 del 17/03/2023 ATO Monza e Brianza ha trasmesso l'allegato tecnico relativo al titolo ambientale di competenza al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Rifiuti art. 208 D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

con lettera Prot. n. 27412 del 09/06/2023 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato alla Società GM SCRAP S.r.l. l'accettazione dell'Appendice n. 255 della polizza fideiussoria n. 561143499 rilasciata da HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (acquisita agli atti provinciali con Prot. n. 27397/2023) e ha autorizzato la stessa a proseguire l'attività fino alla definizione del procedimento amministrativo in corso e comunque entro e non oltre il 03/06/2024;

con lettera Prot. n. 11361 del 04/03/2024 la Provincia di Monza e della Brianza ha sollecitato il Comune di Misinto alla trasmissione del parere di competenza entro un termine di 10 giorni, facendo presente che, in

assenza di riscontro nel predetto termine, il parere sarà considerato favorevole e si procederà alla definizione del procedimento;

con lettera Prot. n. 11524 del 05/03/2024 la Provincia di Monza e della Brianza ha chiesto alla Società GM SCRAP S.r.l. il pagamento degli oneri istruttori, l'assolvimento dell'imposta di bollo e le ultime integrazioni a completamento dell'istruttoria;

con note acquisite agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 15453 del 22/03/2024 e Prot. n. 20011 del 17/04/2024 la Società GM SCRAP S.r.l. ha trasmesso quanto richiesto nella nota provinciale su richiamata;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 24675 del 14/05/2024 ATS della Brianza ha trasmesso il parere di competenza;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza con Prot. n. 26192 del 21/05/2024 la Società GM SCRAP S.r.l. ha trasmesso le ultime integrazioni a completamento dell'istruttoria;

il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela in capo a questa Amministrazione nel caso emergessero da parte della predetta Prefettura elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

alla data di assunzione del presente provvedimento non risultano pervenuti motivi ostativi da parte del Comune di Misinto e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Monza e Brianza;

MOTIVAZIONE

L'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla base delle risultanze dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento e della documentazione trasmessa dall'Azienda, si è conclusa con esito favorevole in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:

- “Allegato Tecnico in materia di rifiuti”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
- “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque reflue industriali in pubblica fognatura – Art. 124 D.lgs. 152/2006”, predisposto a cura dell'Ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza - AtoMB (Allegato Tecnico, “Sezione ATO MB”);

Pertanto, sussistono per questa Provincia (Autorità Competente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), le condizioni per concedere alla Società GM SCRAP S.r.l. il provvedimento di rinnovo dell'impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 213/2009 del 12/06/2009, R.G. n. 9872/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i. (Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

RICHIAMI NORMATIVI

- Artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge n. 56 del 07/04/2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, art 1 commi dall'85 all'89;
- Art. 7 della Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- Legge Regionale 05/01/2000 n. 1 e s.m.i.;
- Legge Regionale 16/12/2003 n. 26 e s.m.i.;
- Legge Regionale 03/04/2001 n. 6;

- Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 101/2018;

PRECEDENTI

- Decreto Deliberativo Presidenziale n. 9 del 18/01/2024 “Piano esecutivo di gestione (PEG) 2024. Approvazione”;
- D.G.R. Lombardia 24/04/2002 n. 8882, così come recepita dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 149 del 28/09/2023 relativo alla determinazione e approvazione per l’anno 2024 degli oneri istruttori e spese di procedimento;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10146 del 06/08/2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10161 del 06/08/2002;
- D.G.R. Regione Lombardia n. 7/19461 del 19/11/2004;
- Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006;
- Decreto Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25/07/2011;
- Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12/05/2011;
- Statuto della Provincia di Monza e della Brianza Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30/12/2014 dall’Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di funzioni dirigenziali.

EFFETTI ECONOMICI

l’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante;

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;

ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società GM SCRAP S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **46.187,11** (quarantaseimilacentottantasette/11);

Il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari.

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la Società **GM SCRAP S.r.l.** (C.F. / P.IVA 05369990964 N. REA: MB 1816314), con sede legale e **impianto in Comune di Misinto (MB), Via della Longura 39**, al **rinnovo** dell’impianto autorizzato con Disposizione Dirigenziale n. 213/2009 del 12/06/2009, R.G. n. 9872/2009 rilasciata dalla Provincia di Milano e s.m.i, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, All. “A” GESTIONE RIFIUTI e All. “B” ATO Monza e Brianza, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. la scadenza dell’autorizzazione è fissata al giorno **03/06/2029** in quanto ai sensi dell’art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006, e s.m.i., l’autorizzazione ha durata pari a dieci anni e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **46.187,11**;
3. l’efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data di notifica della stessa alla ditta interessata, subordinatamente all’accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2;
4. **sono fatte salve le competenze in materia edilizia del Comune di Misinto**;
5. **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, trasmettere copia della procedura per il controllo radiometrico dei rottami metallici redatta in conformità ai disposti di cui all’allegato XIX del D.Lgs 101/2020 ed alla norma UNI 10897/16 e firmata digitalmente dall’esperto di radioprotezione incaricato e dal gestore dell’impianto (prescrizione ATS Brianza)**;
6. **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, trasmettere la “Tav. 2 -Planimetria generale del centro” firmata digitalmente dall’esperto di radioprotezione incaricato, previa verifica da parte del medesimo dell’idoneità dell’area individuata per il “deposito emergenziale**

dei materiali radioattivi” sospetti di contaminazione (prescrizione ATS Brianza);

7. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, la ditta dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
8. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell'impianto, nonché di esercizio, devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;
9. si ricorda all'Azienda l'iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare alla ARPA Lombardia - Osservatorio Regionale Rifiuti (mail: osservatoriorifiuti@arpalombardia.it) e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla DGR 6511/2017;
10. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006, e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
11. la presente autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca, dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
12. sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
13. sono fatti salvi i diritti di terzi;
14. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
15. la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento.
16. la Provincia di Monza e della Brianza procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il presente provvedimento viene notificato alla Società GM SCRAP S.r.l. e comunicato per opportuna conoscenza a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Misinto, all'A.R.P.A. Lombardia, all'ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia

IL DIRETTORE
ING. FABIO FABBRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	G.M. SCRAP S.r.l.
SEDE LEGALE	Via della Longura, 39 - Misinto
IMPIANTO	Via della Longura, 39 - Misinto
CODICE FISCALE	05369990964
PARTITA IVA	05369990964
N. REA	MB 1816314

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

- 1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.598,24 m², l'area è censita al NCTR del Comune di Misinto, al foglio 3 mappale 54;
- 1.2 La suddetta area ricade in zona "Aree per servizi – Impianti tecnologici e servizi ambientali”;
- 1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;
- 1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - recupero (R4, R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività.
- 1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle aree funzionali descritte nella “Planimetria generale del centro, Tav. n. 2, datata 20 dicembre 2018, aggiornamento 17 aprile 2024”
- 1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:
- messa in riserva (R13) di 115 mc (60 ton) di rifiuti non pericolosi in ingresso;
 - messa in riserva (R13) di 110 mc (50 ton) di rifiuti non pericolosi in uscita;
 - messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 20 mc (20 ton) di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività della ditta.
- 1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero (R4, R12) è pari a 1.800 t/anno (5 t/die)
- 1.8 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti:

E.E.R.	Descrizione Rifiuto	R4	R12	R13	Possibili operazioni
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, diversi da quelli di cui alla voce 030104		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
03 03 01	Scarti di corteccia e legno		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
07 02 13	Rifiuti plastici		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
12 01 01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
12 01 02	Polveri e particolato di metalli ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
12 01 03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero

E.E.R.	Descrizione Rifiuto	R4	R12	R13	Possibili operazioni
12 01 04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
12 01 13	Rifiuti di saldatura	X		X	Stoccaggio Recupero
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	X		X	Stoccaggio Recupero
12 01 99	Limitatamente a: rottame barra ferro, inox, ottone, rame, bronzo, alluminio; lamierino di ferro, inox, ottone, rame, bronzo, alluminio; bulloneria ferro, inox, ottone, rame, bronzo, alluminio; ritagli e cascami di materiali ferrosi e non ferrosi; lamiere tagliate con plasma, fiamma ossidrica, water jet, inox, ottone, rame, bronzo, alluminio; lamierino taglio laser, inox, ottone, rame, bronzo, alluminio	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 02	Imballaggi di plastica		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 03	Imballaggi in legno		X		Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X		Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
15 01 05	Imballaggi compositi		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 06	Imballaggi in materiali misti		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 07	Imballaggi di vetro		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 01 09	Imballaggi in materia tessile		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 03	Pneumatici fuori uso		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 16	Serbatoi per gas liquefatto		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
16 01 19	Plastica		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 20	Vetro		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 01 99	Limitatamente a gomma e legno		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale

16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
17 02 01	Legno		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
17 02 02	Vetro		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
17 02 03	Plastica		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
17 04 02	Alluminio	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
17 04 03	Piombo	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale, recupero
17 04 04	Zinco	X	X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale Recupero
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
17 04 06	Stagno	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
17 04 07	Metalli misti	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
19 12 01	Carta e cartone		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
19 12 04	Plastica e gomma		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
19 12 05	Vetro		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
19 12 07	Legno, diverso da quello di cui alla voce 191206		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
19 12 08	Prodotti tessili		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
20 01 01	Carta e cartone		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
20 01 02	Vetro		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X	X	X	Stoccaggio Cernita e Selezione manuale Recupero
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 200137		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
20 01 39	Plastica		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale
20 01 40	Metalli		X	X	Stoccaggio, cernita e selezione manuale

I codici e le operazioni non espressamente individuati nella tabella sopra indicata sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1** L'impianto deve essere gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato;
- 2.2** **La ditta non è autorizzata ad effettuare le operazioni di miscelazione;**
- 2.3** **Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;**
- 2.4 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.5** **I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;**
- 2.6 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.7 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.8 Le aree dell'impianto devono essere mantenute in ordine, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 2.9 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.10 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.11 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.12 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.13 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.

- 2.14 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.15 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.16 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- 2.17 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV[^] del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
 - nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo

Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 2.18 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.19 Per il rifiuto con codice EER 160116 "serbatoi per gas liquefatti" l'Azienda può ritirare esclusivamente serbatoi già bonificati;
- 2.20 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 - cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.21 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 2.23 I codici EER 120101, 120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
- 2.24 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.25 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.26 l'accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione,

comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita. Le analisi dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dal d.m. 14.05.1996 (test per determinare l'indice di rilascio IR);

- 2.27 Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'Art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.28 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 lt;
- 2.29 Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia;
- 2.30 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.31 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.32 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.33 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla **regolamentazione** tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
 - a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.34 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.35 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.36 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.37 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.38 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.39 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.40 La gestione dei RAEE dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 49, del 14 marzo 2014.

- 2.41 L'attività autorizzata per la gestione dei RAEE riguarda esclusivamente lo stoccaggio (messa in riserva R13).
- 2.42 Non è consentito il ritiro di rifiuti che contengano sostanze lesive per l'ozono stratosferico, frigoriferi, rifiuti che contengano gas, fluidi volatili e/o aerosol, rifiuti che possano causare la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri. Nel caso siano conferiti computer o televisori dovranno essere evitate lesioni ai tubi catodici.
- 2.43 La gestione dei RAEE in ingresso avverrà esclusivamente nella zona 4, avente una superficie di circa 13 mq, interamente pavimentata in calcestruzzo impermeabilizzato e sarà destinata alla messa in riserva (R13) di RAEE non pericolosi per un quantitativo totale di circa 25 mc.
- 2.44 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.45 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333/2011, Regolamento UE 715/2013) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.46 La ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche UNI - CECA-CAEF - AISI - EURO alle quali fa riferimento ai fini della classificazione del rifiuto come EOW.
- 2.47 I rottami di ferro e acciaio e i rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 333/2011.
- 2.48 I rottami di rame, ottenuti dalle operazioni di trattamento dei rifiuti, ai fini della classificazione come End of Waste, devono soddisfare i criteri previsti dal regolamento (UE) 715 del 25/07/2013.
- 2.49 Qualora la ditta non sia certificata per la produzione di EOW, oppure perda i requisiti per la certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto.
- 2.50 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di tre mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.51 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.52 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.53 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.54 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.55 Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**

- 2.56 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.57 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.58 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.59 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.60 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.61 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.62 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.63 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.64 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.65 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.66 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.67 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti.
- 2.68 lo stoccaggio di rifiuti polverosi dovrà essere effettuato in cassoni chiusi;
- 2.69 dovranno essere effettuate idonee operazioni di pulizia dei piazzali al termine di ogni giornata lavorativa;
- 2.70 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

